

Istruttoria conoscitiva relativa alla determinazione dei consumi per i servizi ausiliari di centrale nella produzione di energia elettrica

Con la delibera 7 giugno 2012, 240/2012/E/efr, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in materia di determinazione dei consumi per i servizi ausiliari di centrale nella produzione di energia elettrica. L'istruttoria si colloca nel quadro di potenziamento dell'attività di *enforcement* costruttivo che, attraverso l'approfondimento e la verifica dell'esperienza applicativa della regolazione, pone le basi per il continuo miglioramento delle regole, in termini di completamento, di semplificazione e di efficacia.

L'istruttoria si è resa necessaria al fine di approfondire la definizione dei c.d. "servizi ausiliari di generazione", cioè l'energia elettrica consumata dalle apparecchiature ausiliarie al funzionamento di una centrale di produzione. Tali consumi assumono rilevanza per svariate finalità tecnico-amministrative, tra cui quelle relative ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che prevedono l'erogazione dell'incentivo sulla produzione netta. L'istruttoria aveva quindi l'obiettivo principale di individuare le caratteristiche tecniche e impiantistiche dei servizi

ausiliari delle prevalenti tipologie di impianto di produzione di energia elettrica, anche al fine di predisporre successivi interventi di competenza dell'Autorità.

L'istruttoria si è svolta attraverso:

- incontri e colloqui con le imprese e le associazioni del settore, nonché mediante l'acquisizione di documenti e memorie scritte;
- lo svolgimento di un'audizione comune cui hanno partecipato 33 imprese e 12 associazioni;
- richieste di informazioni al Gestore dei servizi energetici (GSE).

L'istruttoria, avviata nel mese di giugno 2012, si è conclusa nel mese di ottobre 2012 con l'approvazione del resoconto dell'attività svolta (delibera 25 ottobre 2012, 442/2012/E/efr).

Le informazioni acquisite con l'istruttoria conoscitiva sono servite come base del procedimento che ha portato l'Autorità a individuare i criteri di determinazione dei servizi ausiliari nell'ambito dei nuovi sistemi di incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, previsti dai decreti ministeriali 5 e 6 luglio 2012 (delibera 7 febbraio 2013, 47/2013/R/efr).

Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo dell'Autorità

Le attività di vigilanza e controllo dell'Autorità sono orientate in primo luogo alla verifica delle condizioni di erogazione dei servizi di pubblica utilità (qualità del servizio, sicurezza, libero accesso alle reti, mercati, tariffe, integrazioni tariffarie, incentivi alla produzione ecc.) e determinano vantaggi e miglioramenti nei servizi erogati ai clienti e ai consumatori finali. In esito alle attività ispettive, l'Autorità può adottare provvedimenti di tipo prescrittivo (ordini di cessazione dei comportamenti lesivi dell'utenza, intimazioni ad adempiere), sanzionatorio o impegni ripristinatori nei casi in cui siano state accertate inadempienze o violazioni della normativa, oltre che il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti. Per svolgere le attività di accertamento e ispezione

presso operatori, impianti, processi e servizi regolati, l'Autorità si avvale anche della collaborazione di soggetti di comprovata autorevolezza ed esperienza nelle attività ispettive e di verifica tecnica ed economica nei settori regolati quali:

- la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di verifiche, sopralluoghi e altre forme continuative di collaborazione, in forza di un Protocollo d'intesa siglato nel 2001, rinnovato ed esteso nel 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273), che disciplina la collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, in particolare con il Nucleo speciale tutela mercati;
- la Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per i combustibili della Camera di commercio di Milano, per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità

del gas, effettuati tramite prelievi di gas a sorpresa sulle reti di distribuzione, secondo quanto previsto da un contratto rinnovato annualmente;

- la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), per le verifiche e i sopralluoghi presso le Imprese elettriche minori;
- il GSE per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi a carico dei clienti, quali maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia, come previsto dall'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (delibere 28 dicembre 2009, GOP 71/09, 16 luglio 2010, GOP 43/10, e 29 novembre 2012, 509/2012/E/com).

In particolare, il coinvolgimento della Guardia di Finanza risulta

decisivo sia nello svolgimento degli accertamenti quando siano previsti contributi pubblici e oneri generali di sistema, sia nell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo (c.d. *Robin Tax*), anche in relazione alle peculiarità istituzionali del Corpo quale organo di polizia economica e finanziaria.

Verifiche ispettive svolte nell'anno 2012

Nel 2012 sono state effettuate 130 verifiche ispettive, a fronte di 134 complessivamente svolte nell'anno precedente (Tav. 5.3).

Delle 130 verifiche ispettive, 95, ossia circa il 73%, sono state svolte in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della

TAV. 5.3

Sintesi delle attività ispettive svolte nel periodo 2007-2012
Numero di verifiche ispettive svolte con sopralluogo

ARGOMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Qualità del servizio	74	76	79	90	87	87
Tutela dei consumatori	-	-	-	5	1	-
Distribuzione e vendita gas	-	33	8	-	-	-
Tariffe e <i>unbundling</i>	7	1	4	3	6	3
<i>Robin Tax</i>	-	-	10	-	-	-
Mercati all'ingrosso e retail	-	-	6	-	7	-
Connessione impianti di produzione	-	-	-	-	2	5
Altro	5	3	-	-	-	-
Impianti incentivati	33	5	14	22	31	35
TOTALE	119	118	121	120	134	130
Di cui in collaborazione con:						
Guardia di Finanza - Nucleo speciale tutela mercati	84	113	107	100	103	95
Stazione sperimentale per i combustibili	57	57	60	62	56	63
Cassa conguaglio per il settore elettrico	35	5	14	8	-	3
Gestore dei servizi energetici	-	-	-	14	31	37

Fonte: AEEG.

Guardia di Finanza, praticamente in tutti i segmenti di indagine, mentre 37 sono state svolte con l'avvalimento del GSE nel settore degli impianti di produzione incentivati.

Delle 95 verifiche ispettive svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza, 63 hanno riguardato controlli tecnici effettuati anche in collaborazione con la Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per i combustibili.

Le verifiche ispettive effettuate in materia di impianti di produzione elettrica incentivati - con l'avvalimento della CCSE fino al 30 giugno 2010 (ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60/04) e dei GSE (ai sensi della delibera GOP 71/09, dall'1 luglio 2010) - ammontano, a partire dal 2005 e fino al 31 marzo 2013, a 218 impianti, per una potenza installata complessiva di circa 15.600

MW.

In esito a tali verifiche, a partire dal 2005, sono state avviate azioni di recupero amministrativo di incentivazioni indebitamente percepite per circa 282 milioni di euro. Di questi, 142,3 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette (conto A₃), inclusi 32 milioni di euro per i quali è ancora pendente, il giudizio presso il Consiglio di Stato.

I recuperi amministrativi operati, essendo relativi a maggiori oneri posti a carico del sistema elettrico e indebitamente percepiti, vanno a riduzione delle bollette elettriche e contribuiscono a ridurre il fabbisogno, attuale e prospettico (nel senso che producono effetti anche su periodi successivi a quelli oggetto di

TAV. 5.4

Dettaglio delle attività ispettive svolte nel periodo 2007-2012

ARGOMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Qualità del servizio						
Continuità del servizio elettrico (continuità)	12	12	8	16	10	5
Qualità commerciale distribuzione elettrica	2	-	-	-	-	-
Incentivi per misuratori elettronici	-	-	-	-	3	4
Qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione)	57	57	60	62	56	63
Qualità commerciale della distribuzione gas	-	4	-	-	-	-
Sicurezza gas	3	3	5	5	7	6
Servizio pronto intervento gas	-	-	6 + C ^(A)	7 + C ^(A)	11 + C ^(A)	9 + C ^(A)
Tutela consumatori						
Informazioni alla clientela in materia di condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica	C ^(B)	-	-	-	-	-
Qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale	-	-	-	5	1	-
Distribuzione e vendita gas						
Libero accesso al servizio e condizioni economiche di fornitura	-	-	6	-	-	-
Verifica applicazione coeff. K di correzione dei volumi	-	33	2	-	-	-
Tariffe e unbundling						
Distribuzione gas	3	-	-	-	3	-
Distribuzione energia elettrica	2	1	3	3	-	-
Integrazione tariffaria alle Imprese elettriche minori	2	-	1	-	-	3
Unbundling e tariffe elettriche	-	-	-	-	2	-
Unbundling e tariffe di stoccaggio del gas naturale	-	-	-	-	1	-
Robin Tax						
Vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires di cui alla legge n. 133/08	-	-	10	-	-	-
Mercati all'ingrosso e retail						
Elenco dei venditori di energia elettrica	-	-	CD ^(C)	CD ^(C)	-	-
Messa a disposizione da parte dei distributori di energia elettrica dei dati di consumo nei confronti delle imprese di vendita	-	-	6	-	-	-
Impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi	-	-	-	-	7	-
Connessione impianti di produzione						
Condizioni di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione	-	-	-	-	2	3
Effettiva entrata in esercizio di impianti fotovoltaici ai fini degli incentivi del IV Conto energia	-	-	-	-	-	2
Altro						
Reti di distribuzione comunali, ispezioni presso soggetti già sanzionati, verifica progetti di risparmio energetico	5	3	-	-	-	-
Impianti incentivati						
Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	33	5	14	22	31	35
TOTALE	119	118	121	120	134	130

(A) CT = controlli telefonici.

(B) C = controlli ai call center dei venditori.

(C) CD = controlli documentali.

Fonte: AEEG.

accertamento), dell'onere generale di sistema più rilevante oggi gravante sulla bolletta elettrica (componente tariffaria A₃). Nel corso del 2012 sono stati altresì avviati controlli in un nuovo segmento d'indagine, in materia di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione fotovoltaici, al fine di verificare la corretta applicazione delle regole per la connessione con la rete (*Testo integrato delle connessioni attive - TICA*), con particolare riguardo alle disposizioni relative all'entrata in esercizio.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio

Nel periodo giugno-settembre 2012 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, cinque verifiche ispettive, ai sensi della delibera 18 maggio 2012, 198/2012/E/eel, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici* (TIQE);
- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2011, di cui al Titolo 3 del

TIQE, anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 del Titolo 4 del medesimo TIQE.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo degli esercenti e hanno interessato due esercizi di una grande impresa di distribuzione, due grandi imprese di distribuzione e una media impresa di distribuzione. Gli esercizi e le imprese oggetto di verifica sono stati individuati a campione e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2011, anch'esse scelte a campione. Per tutti gli esercizi e le imprese di distribuzione, l'applicazione, al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi, dell'Indice di precisione (IP), dell'Indice di correttezza (IC) e dell'Indice di sistema di registrazione (ISR), ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza. Con la delibera 29 novembre 2012, 500/2012/R/eel, l'Autorità ha pertanto determinato gli incentivi e le penalità complessivi per l'anno 2011 per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi del TIQE, tra cui le suddette quattro imprese. L'esito dei controlli è risultato soddisfacente e conferma la tendenza in atto da alcuni anni verso un progressivo miglioramento nella registrazione delle interruzioni da parte delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.5.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 esercizi di una grande impresa	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati 6 ambiti, tutti con esito positivo.
2 grandi imprese	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati 5 ambiti, tutti con esito positivo.
1 media impresa	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati 2 ambiti, tutti con esito positivo.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEG.

TAV. 5.5

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio
Giugno-Settembre 2012

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione

Nel periodo aprile-ottobre 2012 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 22 marzo 2012, 105/2012/E/eel, e una verifica ispettiva, ai sensi della delibera 14 giugno 2012, 252/2012/E/eel, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i

misuratori elettronici e i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto dal TIQE.

Le verifiche ispettive hanno interessato quattro medie imprese distributrici dell'energia elettrica.

Le verifiche ispettive sono state effettuate per mezzo di un controllo procedurale, della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità negli anni 2011 e/o 2012 e in conformità agli artt. da 9 a 12 dell'Allegato A alla delibera 10 dicembre 2009, ARG/elc 190/09. Per tre medie imprese sono state riscontrate violazioni in materia di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.

Con le delibere 12 luglio 2012, 287/2012/R/eel, 27 settembre 2012, 380/2012/E/eel, e 22 novembre 2012, 491/2012/R/eel, l'Autorità ha pertanto disposto la restituzione dell'incentivo erogato alle suddette tre medie imprese.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.6.

TAV. 5.6

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica alle quali è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione
Aprile-Ottobre 2012

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
4 medie imprese	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica degli obblighi di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.	Verificata la corretta registrazione di clienti BT interrotti tramite misuratori elettronici e sistemi di telegestione per una media impresa. Riscontrate violazioni per 3 medie imprese in materia di registrazione di clienti BT interrotti tramite misuratori elettronici e sistemi di telegestione e disposta la restituzione dell'incentivo erogato (delibere 287/2012/R/eel, 380/2012/E/eel e 491/2012/R/eel)

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEG.

Controlli tecnici nei confronti di imprese di distribuzione gas in materia di qualità del gas

Nel periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 sono stati eseguiti, dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e dal personale della Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per i combustibili, 63 controlli sulla qualità del gas presso 41 imprese di distribuzione, ai sensi

delle delibere 21 luglio 2011, VIS 77/11 (per il periodo gennaio 2012 - aprile 2012) e 12 luglio 2012, 291/2012/E/gas (per il periodo ottobre 2012 - dicembre 2012).

Tali controlli, svolti senza preavviso, consistono in prelievi di gas effettuati sulla rete di distribuzione, al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali, che sono: il grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura. La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone ai

distributori (per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas) l'obbligo di odorizzare il gas, mentre l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), attraverso il Comitato italiano gas (CIG), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti che non hanno rispettato la normativa.

I prelievi del gas sono effettuati dalla Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per i combustibili all'uscita dei gruppi di riduzione finale in bassa pressione non dotati di impianto di odorizzazione e collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi

di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito in loco mediante manometro. La Innovhub, quale ente accreditato ACCREDIA - Ente italiano di accreditamento, unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento dal 22 dicembre 2009 per certificazioni e laboratori, nato dalla fusione di Sinal e Sincert -, è riconosciuto e autorizzato con decreti e provvedimenti di autorità pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza.

Nel corso dei 63 controlli effettuati sono stati accertati sul campo e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio 4 casi di insufficiente grado di odorizzazione, per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno operato le conseguenti segnalazioni all'autorità giudiziaria.

Gli esiti dei controlli tecnici sono sintetizzati nella tavola 5.7.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
63 controlli, di cui: - 32 su impianti di 16 grandi imprese; - 25 su impianti di 20 medie imprese; - 6 su impianti di 5 piccole imprese.	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas.	Risultati dei prelievi nella norma per 16 grandi, 18 medie e 3 piccole imprese. Accertati 4 casi di non conformità del grado di odorizzazione del gas per 2 medie e 2 piccole imprese.

TAV. 5.7

Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di qualità del gas
Gennaio-Dicembre 2012

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEG.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di sicurezza del servizio

Nel mese di febbraio 2012 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi delle delibere 22 febbraio 2012, 55/2012/L/gas e 1 marzo 2012, 71/2012/E/gas, nei confronti di due imprese di distribuzione di gas e di un ente locale concedente il servizio, in materia di sicurezza del servizio.

Con riferimento alla delibera 55/2012/E/gas, le verifiche ispettive si sono rese necessarie a seguito di alcune segnalazioni, anche dell'ente locale concedente il servizio di distribuzione del gas, relative a gravi mancanze nello svolgimento del servizio presso un impianto di distribuzione da parte dell'impresa concessionaria del servizio medesimo.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare:

- il ripristino del servizio di distribuzione gas sull'impianto gestito dalla società, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza per gli utenti e i cittadini;
- la corretta applicazione degli obblighi di cui alla delibera 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, e in particolare dell'allegato *Testo unico - Parte I (Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 - RQDG)* in tema di sicurezza della distribuzione del gas naturale.

Nel corso delle verifiche sono stati effettuati sopralluoghi al fine di accertare lo stato reale degli impianti e sono stati acquisiti elementi documentali e informativi sull'assetto organizzativo del servizio di distribuzione, con particolare riferimento alle prestazioni di pronto intervento e di odorizzazione del gas.

Per l'impresa titolare del servizio di distribuzione è stata rilevata l'interruzione di pubblico servizio ed è stato pertanto segnalato il

caso alla competente Procura della Repubblica.

A seguito dell'intervento dell'Autorità, nei giorni successivi la verifica ispettiva, l'ente locale, nelle more della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione, ha incaricato una società specializzata per lo svolgimento dell'attività tecnica sull'impianto di distribuzione e ha ordinato alla stessa di provvedere a ripristinare con immediatezza il livello di odorizzazione del gas immesso in rete.

Ai sensi della delibera 71/2012/E/gas, nel mese di marzo 2012 è stata inoltre effettuata, dall'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di distribuzione di gas, in materia di sicurezza del servizio. L'ispezione si è resa necessaria in quanto, nel corso di un precedente controllo tecnico

sulla qualità del gas, i controllori non erano riusciti a contattare telefonicamente il servizio di pronto intervento. La verifica ispettiva aveva lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi disciplinati dalla RQDG in tema di sicurezza di distribuzione del gas naturale.

L'ispezione è stata effettuata acquisendo elementi documentali e informativi relativi all'assetto dell'impianto di distribuzione, al servizio di pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile verificatisi sugli impianti di distribuzione.

Per l'impresa non sono state riscontrate violazioni degli obblighi di servizio previsti dalla RQDG.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato nella tavola 5.8.

TAV. 5.8

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di sicurezza del servizio

Febbraio-Marzo 2012

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
1 grande impresa 1 piccola impresa 1 ente locale	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas degli obblighi in materia di sicurezza del servizio.	Verificata la corretta applicazione della RQDG per una grande impresa. Verificate violazioni della RQDG e l'interruzione del pubblico servizio per una piccola impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEG.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio

Nel periodo giugno-settembre 2012 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 24 maggio 2012, 220/2012/E/gas, nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale, degli obblighi di cui alla delibera ARG/gas 120/08 e in particolare dell'allegato *Testo unico* – Parte I (RQDG) che, all'art. 32, regola il sistema degli incentivi per i miglioramenti della sicurezza del servizio. Tale disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti, correlate rispettivamente

all'odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni del gas.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato tre grandi imprese. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa, al pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile verificatisi sugli impianti di distribuzione.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, per due grandi imprese, il rispetto per il 2011 dei requisiti di cui alla RQDG, mentre per una grande impresa di distribuzione del gas sono state riscontrate violazioni degli obblighi di servizio previsti dalla RQDG.

Con la delibera 21 febbraio 2013, 72/2013/S/gas, l'Autorità ha pertanto avviato una istruttoria formale nei confronti della

suddetta impresa, che potrebbe concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ovvero con l'accettazione di eventuali impegni presentati dall'impresa.

Nel corso dei primi mesi del 2013, la suddetta impresa ha presentato, ai sensi del regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, allegato alla delibera 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, proposte di impegni, con riferimento alla delibera 72/2013/S/gas, che sono attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.9.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
3 grandi imprese	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas degli obblighi di cui all'art. 32 della RQDG.	Verificata la corretta attuazione dell'art. 32 della RQDG per 2 grandi imprese. Ricontrate possibili violazioni per una grande impresa. Avviata 1 istruttoria formale ai fini sanzionatori (72/2013/S/gas).

TAV. 5.9

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio
Giugno-Settembre 2012

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEG.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel periodo aprile-maggio 2012 sono stati effettuati dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza 50 controlli telefonici, nei confronti di 50 imprese distributrici di gas, previsti dalla delibera 8 marzo 2012, 83/2012/E/gas, mediante chiamate al servizio di pronto intervento. Sono state altresì effettuate, nel periodo luglio-ottobre 2012, le successive verifiche ispettive con sopralluogo presso 9 imprese, individuate tra le suddette 50, in base agli esiti dei controlli già realizzati mediante chiamate telefoniche.

I controlli telefonici avevano lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice. L'attività si è svolta, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento comunicato dalle imprese distributtrici all'Autorità con quello indicato sul sito internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica delle effettive funzionalità e accessibilità del centralino di pronto intervento tramite chiamate telefoniche senza preavviso ai numeri indicati dagli operatori, eseguite in giorni sia feriali sia festivi, in orario sia diurno sia notturno.

Le successive 9 verifiche ispettive, in esito ai controlli telefonici, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte

delle imprese distributtrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento, così come previste dalla delibera ARG/gas 120/08 e, in particolare, dall'allegato *Testo unico* - Parte I (RQDG).

Le verifiche ispettive in materia di pronto intervento hanno interessato una grande impresa, 3 medie imprese e 5 piccole imprese. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento in particolare al servizio di pronto intervento, mediante l'ascolto e l'eventuale acquisizione di registrazioni vocali di chiamate pervenute al centralino di pronto intervento.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare l'adeguatezza del servizio di pronto intervento per una grande e una media impresa distributtrice, mentre per 2 medie e 5 piccole imprese ha evidenziato l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento, in violazione degli obblighi previsti dall'art. 25 della RQDG, di cui alla delibera ARG/gas 120/08.

Con le delibere 29 novembre 2012, 499/2012/S/gas, 31 gennaio 2013, 36/2013/S/gas, e 28 febbraio 2013, 84/2013/S/gas, l'Autorità ha pertanto avviato 7 istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ovvero con l'accettazione di eventuali impegni presentati dalle imprese.

Nel corso dei primi mesi del 2013, 4 delle suddette imprese hanno presentato, ai sensi del regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni (allegato alla delibera 243/2012/E/com),

proposte di impegni, con riferimento alla delibera 499/2012/S/gas, che sono attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità. Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.10.

TAV. 5.10

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento
Aprile-Ottobre 2012

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Controlli telefonici: 50 imprese, di cui 9 grandi imprese, 23 medie imprese, 18 piccole imprese, per un totale di 161 chiamate telefoniche.	Verifica delle modalità di accesso da parte del cliente finale al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice mediante chiamate al servizio di pronto intervento.	Verificate criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice per 1 grande impresa, 3 medie imprese, 5 piccole imprese.
Verifiche ispettive: 1 grande impresa, 3 medie imprese, 5 piccole imprese.	Verifica dell'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento gas ai sensi della RQDG, di cui alla delibera ARG/gas 120/08.	Verificato il corretto funzionamento del servizio di pronto intervento per 1 grande impresa e 1 media impresa. Verificata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso 2 medie imprese e 5 piccole imprese; avviate 7 istruttorie formali sanzionatorie nei confronti delle suddette (delibere 499/2012/S/gas, 36/2013/S/gas e 84/2013/S/gas).

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEG.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione

Nel periodo luglio-ottobre 2012 sono state effettuate, dall'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 22 marzo 2012, 104/2012/E/eeel, nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione del TICA da parte dei gestori di rete, con particolare riferimento a:

- i tempi della messa a disposizione del preventivo e/o nella realizzazione della connessione;
- il contenuto delle soluzioni tecniche minime generali e dei preventivi per la connessione;
- le tempistiche di erogazione degli indennizzi automatici;

- la possibilità, da parte dei richiedenti la connessione, di contattare i soggetti individuati dalle imprese distributrici come responsabili della pratica di connessione.

Le verifiche ispettive hanno interessato tre grandi imprese di distribuzione elettrica. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi all'iter procedurale di connessione con la rete, inclusa la corretta corresponsione degli indennizzi da riconoscere in caso di ritardo, anche con riferimento a singole pratiche individuali.

Per due imprese i controlli hanno evidenziato il rispetto del TICA, mentre sono in corso di valutazione gli esiti per la terza impresa. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.11.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione fotovoltaici in materia di connessione con la rete elettrica

Nel 2012 è stato avviato il programma di verifiche ispettive, approvato con la delibera 6 dicembre 2012, 523/2012/E/efr, nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione fotovoltaici,

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
3 grandi imprese	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione del TICA.	Verificata la corretta attuazione del TICA per 2 grandi imprese. Esiti in corso di valutazione per 1 grande impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti, media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEG.

TAV. 5.11

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete di impianti di produzione

Luglio-Ottobre 2012

in materia di connessione con la rete elettrica.

Nel mese di dicembre 2012, l'Autorità, in collaborazione con il GSE e il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato le prime verifiche ispettive del programma, che hanno riguardato nove impianti fotovoltaici nella titolarità di due imprese di produzione. Le verifiche sono proseguite anche nei primi mesi del 2013 con riferimento ad altri dodici impianti nella titolarità di dieci imprese.

Le attività di verifica in questo nuovo campo d'indagine si sono rese necessarie a seguito di alcune segnalazioni del GSE, ossia dell'organismo che eroga gli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, che aveva riscontrato impianti fotovoltaici per i quali risultava attivata la connessione con la rete (condizione necessaria per l'entrata in esercizio) entro il 27 agosto 2012, data limite per accedere all'incentivo del IV Conto energia, ma per i quali, al 30 novembre 2012, non risultavano ancora pervenute le relative richieste di incentivo.

Poiché il ritardo nella presentazione della richiesta di incentivo comporta la perdita dell'incentivo medesimo sull'energia prodotta prima della presentazione della richiesta e l'esclusione dell'intero ammontare degli incentivi (20 anni) in caso di dichiarazione mendace, l'Autorità ha ritenuto opportuno verificare i motivi in base ai quali un operatore, titolare di impianto in esercizio e con diritto agli incentivi previsti dal IV Conto energia - più elevati rispetto a quelli fissati nel V Conto energia - ritardasse a presentare la domanda, con conseguente suo danno economico. Una delle possibili spiegazioni poteva essere che l'impianto non fosse stato realmente completato e connesso con la rete entro la data limite del 27 agosto 2012.

Le verifiche ispettive, pertanto, hanno riguardato la procedura di

connessione con la rete e di entrata in esercizio degli impianti, con lo scopo di accertare:

- la correttezza delle informazioni inserite nel data base GAUDI (sistema di Gestione dell'anagrafica unica degli impianti di produzione) gestito da Terna, con particolare riferimento alla data di completamento dei lavori;
- la corretta applicazione delle regole di connessione con la rete, con particolare riferimento al rispetto delle procedure relative all'entrata in esercizio.

Le prime verifiche, svolte nel mese di dicembre 2012, hanno interessato due imprese titolari di nove impianti di produzione, per una potenza nominale pari a 840 kW complessivi.

Le ispezioni sono state effettuate sia controllando elementi documentali e informativi relativi all'iter procedurale di connessione con la rete e di entrata in esercizio degli impianti, nonché alla effettiva e completa realizzazione degli impianti (fatture e documenti di trasporto, documenti di collaudo e di attivazione della connessione), sia visionando gli impianti oggetto di verifica.

I controlli nei confronti delle prime 2 imprese hanno permesso di verificare la correttezza delle informazioni inserite nel data base GAUDI e dell'applicazione delle regole di connessione. Gli esiti delle verifiche ispettive svolte nel corso del 2012 sono sintetizzati nella tavola 5.12. L'attività di controllo è proseguita nei primi mesi del 2013 con l'effettuazione di ulteriori dieci verifiche ispettive presso altrettante imprese di produzione titolari di dodici impianti di produzione fotovoltaici, per una potenza nominale pari a 5.270 kW.

¹ Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 maggio 2011, recante *Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici*.

TAV. 5.12

Verifiche ispettive nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione fotovoltaici in materia di connessione con la rete elettrica

Dicembre 2012

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 imprese titolari di 9 impianti di produzione fotovoltaici.	Verifica della correttezza delle informazioni presenti nel data base GAUDI e dell'applicazione delle regole di connessione con la rete (TICA), con particolare riferimento alla data di entrata in esercizio.	Verificata la correttezza delle informazioni inserite nel data base GAUDI e la corretta applicazione delle regole di connessione previste dal TICA per 2 imprese.

(A) Le verifiche, avviate nel dicembre 2012, sono poi proseguite nel corso del 2013 presso altre 10 imprese titolari di 12 impianti.

Fonte: AEEG.

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie, nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

Nel periodo giugno-dicembre 2012 sono state effettuate, dall'Autorità e dalla CCSE con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, due verifiche ispettive, ai sensi della delibera 24 maggio 2012, 218/2012/E/eel, e una verifica, ai sensi della delibera 18 ottobre 2012, 425/2012/E/eel, nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie.

Con riferimento alla delibera 218/2012/E/eel, le ispezioni avevano

lo scopo di verificare tra l'altro:

- le dichiarazioni rilasciate e la documentazione prodotta nell'ambito del processo istruttorio finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie;
- la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività svolte dalle società e le modalità di affidamento diretto di contratti di servizio e appalto a società appartenenti o collegate al medesimo gruppo societario;
- l'applicazione della normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e le modalità di prestazione del

TAV. 5.13

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

Luglio-Ottobre 2012

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 piccole imprese.	Verifica delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta al fine del riconoscimento delle integrazioni tariffarie.	Verificata la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e delle documentazioni prodotte nell'ambito del processo istruttorio finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti per 2 piccole imprese. Segnalate alla CCSE e al MSE criticità di natura finanziaria per una piccola impresa.
1 media impresa.	Verifica della situazione finanziaria dell'impresa e rapporti <i>intercompany</i> . Controllo delle modalità per l'approvvigionamento di combustibile.	Segnalate alcune criticità che sono oggetto di valutazione per l'adozione dei relativi seguiti.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEG.

servizio di misura, l'applicazione delle tariffe;

- l'applicazione della normativa introdotta dall'Autorità in materia di separazione contabile e amministrativa;
- la stabilità della *governance* aziendale, anche ai fini della continuità della fornitura agli utenti;
- lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

Le verifiche ispettive hanno interessato due imprese, e nel corso delle ispezioni sono stati controllati, in particolare, i documenti di fatturazione, i contratti di fornitura dell'energia elettrica, le dichiarazioni relative ai ricavi ammessi, l'*unbundling* contabile, i contratti per servizi, i crediti e i debiti e l'efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Per entrambe le imprese è stata accertata la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nell'ambito del processo istruttorio finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti; tuttavia, per una impresa sono emerse criticità di natura finanziaria che sono state segnalate alla CCSE e al Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento alla delibera 425/2012/E/eel, l'ispezione aveva lo scopo tra l'altro di:

- acquisire sia informazioni e documentazione nell'ambito della gestione dell'istanza di richiesta, presentata dall'impresa e inviata alla CCSE, di interventi finanziari straordinari, sia ogni elemento necessario a verificare l'effettiva situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- verificare sia i rapporti *intercompany* in essere tra le società controllanti, controllate, collegate e correlate, ivi compresi, tra l'altro, i crediti e i debiti derivanti da contratti di servizio tra le suddette società, sia il quadro dei rapporti di natura economico-finanziaria intercorrenti tra l'impresa e le società del gruppo, collegate, correlate e le persone fisiche rientranti tra gli azionisti e/o gli amministratori della società;
- accertare le modalità seguite per l'approvvigionamento di combustibile.

La verifica ispettiva ha interessato una media impresa e nel corso dell'ispezione sono stati controllati, in particolare, i bilanci di esercizio, i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci, le schede cespiti, i documenti bancari e

le fatture per l'acquisto di combustibile.

L'analisi degli esiti dell'ispezione ha evidenziato alcune criticità che sono oggetto di valutazione per l'adozione dei relativi seguiti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate nei confronti delle imprese elettriche minori è riportato in dettaglio nella tavola 5.13.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione destinati alle fonti rinnovabili, alle c.d. "fonti assimilate" e agli impianti di cogenerazione, sin dal 2004 l'Autorità ha deciso di intensificare e di estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della CCSE ai sensi della delibera n. 60/04. La legge n. 99/09 prevede che l'Autorità si avvalga del GSE per lo svolgimento delle attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti, come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia elettrica. Con la delibera GOP 71/09, l'Autorità ha dato attuazione alla suddetta disposizione di legge, individuando le attività oggetto di avvalimento, e con la delibera GOP 43/10 ha disposto sia la costituzione presso il GSE di un Comitato di esperti, sia il trasferimento al GSE dell'Albo dei componenti dei Nuclei ispettivi, costituito presso la CCSE. Il Disciplinare di avvalimento approvato con la delibera GOP 71/09 è stato rinnovato ed esteso al triennio 2013-2015 con la delibera 509/2012/E/com.

Dall'inizio di queste attività di verifica nel 2005 al 31 marzo 2013 sono state effettuate dalla CCSE, fino al 30 giugno 2010, e poi dal GSE, direttamente o con l'Autorità, sopralluoghi e accertamenti presso 218 impianti, per una potenza installata complessiva di circa 15.600 MW, di cui il 39,8% costituita da impianti assimilati, il 53,4% da impianti cogenerativi puri e il 6,8% da impianti alimentati da fonti rinnovabili (Tav. 5.14).

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 65 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 6.230 MW, dei quali 39 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 8 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP n. 34/90 e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di tutti

questi, 34 impianti, per una potenza complessiva pari a 4.052 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;

- 77 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 8.345 MW;
- 76 impianti rinnovabili, per una potenza pari a circa 1.062 MW, di cui 18 alimentati a biomasse, 32 a rifiuti, 21 a biogas,

TAV. 5.14

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte in collaborazione con la CCSE e il GSE

Gennaio 2005 - 31 Marzo 2013

TIPOLOGIA DI IMPIANTI	IMPIANTI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	Numero	MW	Quota	Numero	MW	Quota
Assimilati CIP6	39	4.981	31,9%	22	3.574	22,9%
Assimilati ex CIP n. 34/90	8	961	6,1%	4	386	2,5%
Assimilati eccezioni	18	288	1,8%	8	92	0,6%
TOTALE ASSIMILATI	65	6.230	39,8%	34	4.052	25,9%
COGENERATIVI PURI	77	8.345	53,4%	77	8.345	53,4%
Biomasse	18	415	2,7%	-	-	-
RSU	32	528	3,4%	-	-	-
Biogas	21	40	0,3%	-	-	-
Eolico	4	73	0,5%	-	-	-
Idroelettrici a bacino	1	6	0,0%	-	-	-
TOTALE RINNOVABILI	76	1.062	6,8%	-	-	-
TOTALE	218	15.637	100,0%	111	12.397	79,3%
Di cui in avvalimento alla CCSE fino al 30 giugno 2010	130	9.351	59,8%	66	7.220	46,2%

Fonte: AEEG.

oltre a 4 impianti eolici e un impianto idroelettrico a bacino.

Gli accertamenti finora conclusi hanno consentito di avviare procedure per il recupero amministrativo di circa 282 milioni di euro, di cui il 58% connessi con importi indebitamente percepiti da impianti assimilati CIP6, e il 42% relativi al mancato acquisto di certificati verdi per impianti che non sono risultati cogenerativi. Dei 282 milioni di euro relativi all'avvio di azioni di recupero amministrativo, 142,3 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette, inclusi 32 milioni di euro relativi a un accertamento per il quale è ancora pendente il giudizio presso il Consiglio di Stato, con conseguente sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (componente A_3 , oggi l'onere generale di sistema più rilevante che grava sulle bollette). Dei restanti 140 milioni di euro è ancora pendente l'esito del contenzioso intentato dalle parti.

Nei primi mesi del 2013 il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore dell'Autorità su tre casi particolarmente rilevanti, respingendo due appelli presentati dalle parti (sentenze n. 2659/13 e n. 2715/13) e accogliendo un appello dell'Autorità (sentenza n. 2362/13): i recuperi amministrativi coinvolti ammontano, per i primi due casi, a 13,5 milioni di euro di contributi CIP6, già versati nel 2008-2009, e, per il terzo caso, a oltre 13 milioni di euro per mancato rispetto della condizione di cogenerazione di un impianto il cui titolare è stato recentemente assoggettato dal GSE all'acquisto dei relativi certificati verdi.

Tali recuperi, essendo relativi ad alcuni anni oggetto di verifica, sono destinati a produrre effetti anche con riferimento alle produzioni dei prossimi anni, successivi a quelli oggetto di accertamento e per tutta la durata delle convenzioni pluriennali di cessione destinata, contribuendo così a ridurre, anche per il futuro, il fabbisogno del conto A_3 .

Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna

di accertamenti sugli impianti di produzione incentivati ha prodotto:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che la campagna di ispezioni ha indotto una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- un miglioramento del quadro regolatorio, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi (definizione della quantità strettamente indispen-

sabile di combustibili fossili utilizzati unitamente a quelli di processo, residui e fonti rinnovabili; definizione dei servizi ausiliari di centrale; definizione del valore netto dell'energia elettrica prodotta e dell'energia termica utile prodotta);

- un'efficace forma di collaborazione con la CCSE e il GSE che, attraverso il Comitato di esperti e la costituzione di un albo selezionato dei componenti dei nuclei ispettivi, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore.

Attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione Ires

A inizio 2013 l'Autorità ha trasmesso al Parlamento la V Relazione (24 gennaio 2013, 18/2013/l/rht) sugli esiti dell'attività di vigilanza svolta nel 2012 nei confronti delle imprese del settore energetico, per le quali il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, aveva introdotto una maggiorazione dell'aliquota Ires e imposto il divieto di traslazione della stessa sui prezzi al consumo.

Sono stati così illustrati i risultati delle verifiche sui dati contabili trasmessi dagli operatori per l'esercizio 2010 e sono state fornite alcune anticipazioni riguardanti il perimetro degli operatori vigilati e il gettito dell'addizionale da questi dovuto per il 2011. L'Autorità dispone infatti delle informazioni contabili necessarie alle analisi dopo circa un anno dall'esercizio cui si riferiscono (le dichiarazioni fiscali vengono rese entro il 30 settembre successivo all'esercizio di riferimento).

In quest'ultimo rapporto si è posta, infine, l'attenzione sul ruolo assegnato all'Autorità dal legislatore e dal giudice amministrativo: un'attività di vigilanza sul puntuale rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione Ires, che si risolve nella segnalazione al Parlamento degli esiti

dell'attività svolta, mediante la presentazione di una *Relazione Annuale*.

Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sul divieto di traslazione

In data 27 settembre 2012, l'Autorità ha adottato la delibera 394/2012/E/rht, *Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposto di cui all'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133*, disponendo una razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti connessi con l'attività di vigilanza, in sostanziale continuità con le precedenti delibere in materia.

Le nuove disposizioni costituiscono un rinnovato assetto dell'attività di vigilanza, salvaguardano le modalità di analisi relative ai dati contabili trasmessi dagli operatori e uniformano gli adempimenti anche con riferimento alle tempistiche di trasmissione delle informazioni e dei documenti; recepiscono

2 Delibere 2 settembre 2008, VIS 91/08, 2 novembre 2009, VIS 109/09 e 25 novembre 2009, VIS 133/09.

inoltre le norme di cui al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138³, e le indicazioni contenute nelle pronunce del giudice amministrativo in materia di vigilanza.

È stata mantenuta la possibilità, per gli Uffici dell'Autorità, di richiedere motivazioni in merito alla variazione del margine di contribuzione semestrale, attribuibile, almeno in parte, alla dinamica dei prezzi praticati dalle imprese, nonché la possibilità di ricorrere all'avvio di procedimenti individuali nei casi in cui, valutate le motivazioni e le ulteriori informazioni e i documenti richiesti agli operatori, permanga una variazione del margine di contribuzione semestrale tale da costituire presupposto di traslazione.

Solo nei casi di mancata ottemperanza agli obblighi informativi è fatta salva – come enunciato dalle sentenze del giudice amministrativo – la possibilità di avviare procedimenti sanzionatori e ispezioni, al fine di indurre gli operatori alla piena collaborazione e consentire all'Autorità di svolgere il proprio compito.

Nell'ambito del processo di consultazione per l'adozione della delibera 394/2012/E/rht, l'Autorità ha ricevuto solo cinque osservazioni, di cui una formulata da un'associazione di settore e le altre da imprese soggette a vigilanza; di queste solo due hanno fornito indicazioni in merito agli specifici aspetti trattati nel provvedimento, che non hanno tuttavia giustificato ulteriori interventi sulla delibera.

Attività di vigilanza svolta nell'anno 2012

L'attività di vigilanza svolta nel 2012 ha riguardato in particolare i dati contabili semestrali e le informazioni trasmesse dagli operatori per gli esercizi 2010 e 2011.

Vale la pena sottolineare che l'Autorità acquisisce le informazioni e i documenti secondo le tempistiche previste dalla delibera 394/2012/E/rht; dette tempistiche tengono conto delle scadenze stabilite *ex lege* per alcuni adempimenti di tipo civilistico e fiscale (quali l'approvazione del bilancio d'esercizio e la presentazione della dichiarazione dei redditi). Questi adempimenti avvengono di norma nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono; pertanto, gli Uffici dispongono di tutte le informazioni necessarie alla vigilanza a distanza di circa un anno dal termine dell'esercizio di riferimento.


Per l'esercizio 2010 gli operatori vigilati sono risultati 476, di cui 222 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 254 al settore petrolifero (Fig. 5.1).

Dalla verifica sui dati contabili relativi al 2010 è emersa la seguente situazione:

- per 199 operatori, di cui 105 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 94 a quello petrolifero, è stata riscontrata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale,


Fig. 5.1

Operatori soggetti alla vigilanza RHT
Esercizi 2008-2011



Fonte: AEEG.


³ Il decreto legge n. 138/11, oltre a prevedere un incremento di aliquota dell'addizionale di imposta di 4 punti percentuali per il triennio 2011-2013 (dal 6,5% al 10,5%), aveva introdotto nuove soglie per l'assoggettamento alla maggiore imposta (volume dei ricavi superiore a 10 milioni di euro e reddito imponibile superiore a un milione di euro) ed esteso l'applicazione della medesima e la conseguente vigilanza dell'Autorità ai settori di trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, nonché di trasporto e distribuzione del gas naturale, includendo le società che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e da fonte solare-fotovoltaica o eolica.



Fonte: AEEG.

Fig. 5.2

Risultanze delle verifiche contabili sulle imprese dei settori dell'energia elettrica e del gas vigilate
Esercizi 2008-2010



Fonte: AEEG.

Fig. 5.3

Risultanze delle verifiche contabili sulle imprese del settore petrolifero vigilate
Esercizi 2008-2010

riconducibile almeno in parte alla dinamica dei prezzi;

- per 156 operatori, di cui 73 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 83 a quello petrolifero, non sono emerse variazioni rilevanti ai fini della vigilanza (variazioni negative dei margini di contribuzione o variazioni positive attribuibili a maggiori volumi negoziati);
- i restanti 121 operatori, di cui 44 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 77 a quello petrolifero, rappresentano imprese che: i) non hanno prodotto reddito imponibile ai fini Ires; ii) sono stati interessati da rilevanti variazioni dell'assetto societario, tali da rendere inattuabile qualsiasi tipo di raffronto (fusioni, acquisizioni e cessioni di

rami d'azienda); iii) non hanno dato corso agli adempimenti richiesti; iv) hanno operato prevalentemente in regime di tutela.

Rispetto al gettito complessivo dell'addizionale Ires, che per l'esercizio 2010 è risultato pari a 527 milioni di euro, l'apporto relativo di ciascun segmento è stato:

- per i 199 operatori sopra menzionati, pari a 177,1 milioni di euro, dei quali 105,7 dal settore energia elettrica e gas e 71,4 dal settore petrolifero;
- per i 156 operatori sopra menzionati, pari a 349,9 milioni di